



ALL. G

## DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL' ELENCO DEI MEDIATORI

Approvato con Delibera del Consiglio Camerale n.        del

### **Art. 1 – Elenco Mediatori**

Presso la Segreteria Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trapani, Organismo iscritto al n° 103 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni del Ministero della Giustizia, è tenuto un Elenco di Mediatori di controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010.

### **Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione**

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che:

- 1) posseggano un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- 2) abbiano frequentato e superato un corso di formazione per mediatori della durata complessiva non inferiore a 50 ore, tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010 e succ. mod.);
- 3) posseggano i seguenti requisiti di onorabilità:
  - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
  - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

### **ART. 3 - Selezione Mediatori**

L'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 2 è comunque subordinata ad un apposita selezione organizzata dal Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trapani.

Le iscrizioni saranno aperte qualora, all'esito delle periodiche revisioni, il numero dei Mediatori accreditati dovesse risultare sottodimensionato rispetto alle necessità del Servizio. La eventuale apertura dei termini per la presentazione delle domande, stabilito con apposito bando approvato dal Segretario Generale, sarà adeguatamente pubblicizzato attraverso il sito istituzionale.

Le richieste di iscrizione, pervenute precedentemente, non verranno prese in considerazione.

Coloro che avessero presentato una formale istanza per aver diritto all'iscrizione sono tenuti alla presentazione di una nuova domanda.

#### **ART. 4 - Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione, redatta su carta semplice, può essere presentata o fatta pervenire alla Segreteria del Servizio di Conciliazione, presso la Camera di Commercio di Trapani – Corso Italia, 26 – 91100 – Trapani, **preferibilmente** a mezzo Posta Certificata: **serviziomediazione@tp.legalmail.camcom.it** o in alternativa **a brevi mano** presso la Segreteria del Organismo di mediazione .

La domanda deve necessariamente contenere (1) :

- dichiarazione della disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, unitamente all'impegno a non svolgerle per più di cinque organismi;
- curriculum sintetico, con l'indicazione specifica dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 2;
- attestazione del possesso dei requisiti di cui al numero 3) dell'art. 2;
- attestazione dell'avvenuto superamento della selezione di cui all'art. 3;
- dichiarazione della disponibilità ad accettare il Regolamento di Mediazione ed i relativi allegati;
- dichiarazione concernente l'impegno a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità, neutralità ed indipendenza rispetto alle parti;

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale, alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il possesso delle necessarie conoscenze linguistiche.

Le domande di iscrizione nell'elenco sono istruite dalla Segreteria del Servizio di Mediazione/Conciliazione.

Il provvedimento di iscrizione o di rigetto è di competenza del Segretario Generale ovvero del Dirigente dell'Area del "Servizio di Conciliazione e Mediazione.

Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego viene data comunicazione all'interessato.

#### **ART. 5 – Formazione continua**

I mediatori iscritti hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione, curandone l'aggiornamento tramite la frequenza di un corso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010 e succ.mod.).

#### **ART. 6 – Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori**

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

1) la perdita di uno dei seguenti requisiti di onorabilità:

- avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
- avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

2) il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5;

3) il rifiuto, immotivato o privo di giustificazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno, di svolgere la mediazione.

La cancellazione è disposta dal Dirigente dell'Area.

#### **ART. 7 – Revisione Elenco dei Mediatori**

Ogni due anni il Servizio di Conciliazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo alla cancellazione di coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare o da disposizioni di legge.

#### **ART. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge attualmente vigenti.

---

(1)

Art. 6, comma 4 del dm 18 ottobre 2010, n. 180

-Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare azionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.